

il Tribunale di primo grado, che non deve interpretare la normativa francese, ma solo applicarla se necessario, ha commesso un errore manifesto nel reputare «plausibile» la tesi del Parlamento secondo la quale questi poteva trattare con i taxisti autonomi senza indurli ad infrangere la normativa francese. Il Tribunale doveva constatare che il Parlamento si era astenuto da qualsiasi azione presso le autorità francesi per avere informazioni, assumendo che fosse compito di queste ultime di contattarlo e dei taxisti autonomi di rispettare la normativa nell'esecuzione del contratto, senza preoccuparsi del fatto che il bando di gara aveva un effetto illecito.

- Violazione delle forme sostanziali (motivazione insufficiente).
- Errore di valutazione del motivo relativo alla discriminazione.
- Dopo le rivelazioni contenute nel controricorso, la A.I.C.S. era legittimata a chiedere al Tribunale di constatare che la condizione presente nel bando relativa all'attività di tre anni nel settore era stata violata, e il motivo dedotto a tal riguardo dalla A.I.C.S. doveva essere accolto.
- Dal momento che è stato dimostrato che il Parlamento ha istituito un regime di lavoro illecito a vantaggio dei taxisti autonomi e a detrimento della A.I.C.S., che esercita l'attività di noleggio da rimessa che la abilitava a presentare la sua offerta, sono dimostrati i presupposti per far sorgere la responsabilità dell'istituzione e per il risarcimento del singolo che subisce un danno.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tarkastuslautakunta, con decisione 31 maggio 2000, nella causa promossa dalla signora Maaheimo Eila Päivikki

(Causa C-333/00)

(2000/C 335/56)

Con decisione 31 maggio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 settembre 2000, la Tarkastuslautakunta (commissione di controllo), nella causa promossa dalla signora Maaheimo Eila Päivikki, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'assegno per l'assistenza parentale ai figli di cui alla laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta [legge relativa all'assegno per l'assistenza parentale ai figli, nonché all'assegno per l'assistenza ai figli ad opera di un prestatario del servizio] (omissis) rientri nella sfera di applicazione del diritto comunitario in quanto prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h) del regolamento (CEE) n. 1408/712⁽¹⁾ relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427;

a) in caso di soluzione positiva, se gli artt. 73 e 75 del regolamento n. 1408/71, tenuto conto anche dell'art. 10 bis del medesimo regolamento e del fatto che la legge finlandese in questione non è menzionata all'allegato II bis del regolamento, impongano il versamento dell'assegno per l'assistenza parentale ai figli a favore di un figlio appartenente alla famiglia di un lavoratore temporaneamente distaccato in un altro Stato membro anche nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione di residenza effettiva, quale presupposto per l'erogazione della prestazione in conformità della legislazione nazionale, con la conseguenza che non è possibile effettuare l'opzione di cui alla legge tra un posto in un asilo d'infanzia comunale e l'assegno per l'assistenza parentale ai figli oppure che l'opzione stessa non è stata realmente effettuata;

b) in caso di soluzione negativa, se il diritto comunitario imponga, sulla base di altre disposizioni, il versamento dell'assegno per l'assistenza parentale ai figli in un altro Stato membro nella situazione di cui alla lett. a).

⁽¹⁾ GU L 28 del 30 gennaio 1997.

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con ordinanza dell'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria 26 gennaio 2000 nella causa Repubblica d'Austria contro Martin Huber

(Causa C-336/00)

(2000/C 335/57)

Nella causa Repubblica d'Austria contro Martin Huber, l'Oberster Gerichtshof della Repubblica d'Austria, con ordinanza 26 gennaio 2000 pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 settembre 2000, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il regolamento del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento 2078/92»), sia stato emanato validamente.
- 2) Se la decisione circa l'approvazione dei programmi di cui all'art. 7 del regolamento 2078/92 comprenda anche il contenuto dei programmi che gli Stati membri sottopongono ad approvazione.

- 3) Se debbano essere considerati destinatari di tale decisione anche gli agricoltori che chiedono un aiuto ai sensi di un siffatto programma e se la prescelta forma di pubblicazione, in particolare l'obbligo per gli Stati membri di informare adeguatamente gli agricoltori, sia sufficiente a rendere la decisione vincolante per gli agricoltori e a rendere inefficaci i contratti di sostegno che siano incompatibili con la detta decisione.
- 4) Se, a prescindere dal contenuto del programma approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento 2078/92, un agricoltore possa fare legittimo affidamento sulle dichiarazioni degli organi amministrativi degli Stati membri, con la conseguenza che non si può pretendere il rimborso dell'aiuto concesso.
- 5) Se nell'ambito del regolamento 2078/92 gli Stati membri siano liberi di attuare i programmi ai sensi di tale regolamento mediante atti di diritto privato (contratti) oppure mediante atti d'impero.
- 6) Se — nel valutare se le limitazioni della ripetibilità degli aiuti, imposte per tutelare il legittimo affidamento e per garantire la certezza del diritto, corrispondano agli interessi del diritto comunitario — si debba considerare solo il tipo di atto prescelto dallo Stato membro nel caso di cui trattasi, oppure se si debbano considerare anche le possibilità di ripetizione, fornite da altri tipi di atto, particolarmente vantaggiose per gli interessi comunitari.

Ricorso della Volkswagen AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-62/98, Volkswagen AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 settembre 2000

(Causa C-338/00 P)

(2000/C 335/58)

Il 14 settembre 2000 la Volkswagen AG, rappresentata dall'avv. prof. dr. Rainer Bechtold, dello studio Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Stoccarda, con domicilio eletto presso gli avv. ti De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch, 4 rue Carlo Hemmer, 1011 Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 6 luglio 2000 nella causa T-62/98, Volkswagen Ag contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di primo grado chiede di:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 luglio 2000 (causa T-62/98)⁽¹⁾ e la decisione della Commissione 28 gennaio 1998 (IV/35.733 — VW),

- 2) condannare la Commissione a sopportare le spese della ricorrente dinanzi al Tribunale ed alla Corte.

Motivi e principali argomenti

- Violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE)
 - A torto il Tribunale considera incompatibile con l'art. 81, n. 1, CE, la limitazione del premio per le vendite operate fuori del territorio contrattuale. Un rivenditore che vende un autoveicolo in un territorio non appartenente al territorio contrattuale, incontra di norma minori spese sia per la vendita, sia per l'assistenza ai clienti dopo la vendita, rispetto ad una vendita effettuata nel suo stesso territorio contrattuale. Allo svantaggio in termini di premio, si giustappone dunque un vantaggio equivalente sotto il profilo dell'economia aziendale e la regola del premio non ha pertanto alcuna «finalità» ed alcun «effetto» di restrizione alla concorrenza. Contrariamente all'opinione del Tribunale, in ogni caso la regola del 15 % era stata autorizzata col regolamento n. 123/85 in conformità dell'art. 81, n. 3, CE. Essa corrisponde alla particolare responsabilità del rivenditore per il suo territorio contrattuale.
 - La restrizione delle consegne per il mercato italiano addotta nella motivazione del Tribunale non soggiace in quanto misura unilaterale al divieto di cartello di cui all'art. 81, n. 1, CE. Alle restrizioni constatate dal Tribunale non concorreva in ogni caso la volontà del rivenditore ed esse hanno avuto, nella misura in cui si siano verificate, carattere unilaterale.
- Violazioni del regolamento n. 17:
 - La presa in considerazione della regola del 15 % per il premio in sede di quantificazione dell'ammenda viola l'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17: per successive modifiche di accordi notificati, quando vigeva il regolamento n. 17 in seguito alla Nota integrativa VI, n. 1, una comunicazione informale alla Commissione equivaleva ritualmente, sotto il profilo giuridico, ad una notifica.
 - Le osservazioni del Tribunale sull'intenzione [della ricorrente in primo grado] di commettere infrazioni non soddisfano i requisiti posti dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17: tale disposizione prevede che si accerti esattamente quali persone abbiano operato e con quale funzione, per quale motivo una condotta siffatta vada imputata alla ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di primo grado e che vanno individuate le caratteristiche della colpa al riguardo ascrivibile alla medesima. Anche con riguardo alle persone giuridiche occorre basarsi, per il sussistere di un comportamento colposo, in modo corretto